C O M U N E D I P E T R I A N O

*(Provincia di Pesaro e Urbino)*

OGGETTO: **CAPITOLATO D’ONERI DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA IN FAVORE DEL PERSONALE DIPENDENTE**

ART. 1 OGGETTO

1.Il presente capitolato disciplina l’erogazione del servizio mensa a favore dei dipendenti e per l’area della dirigenza da parte degli esercizi convenzionati con il Comune.

2.Gli esercizi convenzionati provvedono ad erogare il servizio ai dipendenti aventi diritto.

3.Il servizio, erogabile esclusivamente durante la pausa, nell’intervallo di tempo di cui al successivo art. 7 è costituito da un pasto del valore complessivo di €. 7.50 –IVA inclusa-

4.Il servizio erogato dalla ditta consiste nella somministrazione di un pasto del valore complessivo di

€. 7,50 IVA inclusa – che il dipendente avente diritto consuma. Il valore del pasto pari a 2/3

(corrispondenti a lordi €. 5,00) è a carico dell’Ente, mentre la quota rimanente –corrispondente ad 1/3 ossia €. 2,50 – sarà versata dal dipendente direttamente al gestore che dovrà rilasciare il/la relativo/a scontrino/ricevuta fiscale.

ART. 2 DURATA DELLA CONVENZIONE

1.La convenzione ha durata di due anni, decorre dall’atto della sua sottoscrizione, presumibilmente dal 01.04.2022 e sino al 31.03.2024.

La convenzione sarà rinnovabile per un ulteriore anno.

ART. 3 COMPOSIZIONE DEL PASTO

1.Il pasto è composto da un primo piatto a scelta, tra almeno due primi caldi, oltre ai classici condimenti con burro, pomodoro e ragù, oppure un secondo piatto costituito da piatto unico freddo composto da salumi e/o formaggi o in alternativa da insalata ricca; in ogni caso si prevede la somministrazione di ½ litro d’acqua e di un caffè. Eventuali ulteriori aggiunte saranno a carico del dipendente fruitore del pasto.

2.Ogni piatto o elemento del menù dovrà essere fornito in quantità non inferiore a quella assicurata a normali condizioni di mercato.

ART. 4 SOSTITUZIONI

1.Eventuali varianti o sostituzioni della composizione del menù di cui al precedente punto potranno essere concordate tra le parti, mediante proposta scritta a cura del gestore e, in seguito a valutazione della congruità dell’offerta, seguita da conferma da parte del Comune. Il responsabile del servizio si impegna poi, a comunicare ai dipendenti le variazioni concordate.

ART. 5 SOGGETTI CHE POSSONO CONVENZIONARSI

1.Sono ammessi a stipulare la presente convenzione i soggetti titolari del servizio di ristorazione con somministrazione di alimenti e bevande ubicati sul territorio comunale e sul territorio limitrofe – posti ad una distanza massima di 10 Km dalla sede degli Uffici Comunali siti in Via San Martino 24, Petriano - distanza ritenuta congrua al raggiungimento del luogo per il consumo del pasto e il rientro al lavoro compatibilmente con la durata della pausa-pranzo.

2.I soggetti sopra indicati non devono inoltre trovarsi nelle condizioni di esclusione dalla stipulazione della convenzione di cui all’art. 80 del DLgs 50/2016 – Codice dei contratti pubblici -.

ART. 6 OBBLIGHI DELLA DITTA CONVENZIONATA

1.La ditta convenzionata dovrà provvedere all’espletamento del servizio con diligenza e regolarità, restando il Comune al riguardo completamente esonerato da ogni qualsiasi responsabilità a qualunque titolo anche nei riguardi dei terzi.

2.Al fine del riscontro dei pasti somministrati ai dipendenti, e al successivo riscontro della regolarità della fattura emessa dalla ditta convenzionata, il ristoratore si impegna a compilare accuratamente il prospetto che il Responsabile del servizio avrà cura di fornirgli, prospetto che dovrà essere firmato anche dal dipendente-fruitore.

ART. 7 MODALITA’ DI FRUIZIONE DEL SERVIZIO

1.La somministrazione del pasto spetta al personale dipendente tenuto al rientro pomeridiano nei giorni stabiliti per il rientro e nell’intervallo previsto dall’orario di servizio – dalle 13.30 alle 15.00 –rispettando comunque la durata minima della pausa di 30 minuti e massima di n. 2 ore. Inoltre, il diritto al pasto spetta al segretario comunale, nei giorni di effettiva presenza presso il Comune, ed anche al personale dipendente che effettua lavoro straordinario o recupero di debito orario, debitamente autorizzato dal responsabile del servizio dell’area di appartenenza o dal segretario comunale nell’intervallo previsto dall’orario di servizio, in via generale tra le 12.30 e le 15.00 nel rispetto comunque della durata minima della pausa di 30 minuti e massima di n. 2 ore.

2.La ditta convenzionata si impegna a non somministrare più di un pasto al medesimo dipendente nella medesima giornata e a non svolgere nei confronti dei dipendenti fruitori del servizio alcuna attività di rivendita di generi alimentari e di consumo a pena di risoluzione immediata del presente appalto.

3.Il Comune effettuerà, mediante personale incaricato, specifici controlli in ordine alla corretta gestione del servizio e a tal fine la ditta convenzionata acconsente alle relative verifiche, comprendenti anche quelle inerenti al rilascio dei relativi scontrini.

ART 8 ESTENSIONE

1.Su discrezione e necessità dell’Ente appaltante, le ditte convenzionate sono tenute a somministrare i pasti alle stesse condizioni e prezzi anche ad utenti non dipendenti del Comune, purché muniti di regolare autorizzazione scritta rilasciata dal servizio preposto.

ART 9 MODALITA’ A CUI SI DEVE ATTENERE LA DITTA CONVENZIONATA

1.La ditta convenzionata dovrà prefiggersi l’obiettivo del mantenimento e del necessario miglioramento della qualità del servizio per l’intera durata dell’appalto e garantire:

a) Che i locali ed il materiale per la somministrazione dei pasti (vasellame, posteria, utensili e quanto altro occorrente) siano igienicamente ineccepibili a norma delle vigenti disposizioni in materia;

b) Che gli addetti al servizio di ristorazione siano in regola con la normativa in materia di assunzione e previdenza sociale, oltre che alle disposizioni di carattere igienico-sanitario;

c) Che il servizio abbia regolare esecuzione, ad eccezione delle giornate di riposo settimanale o di chiusura festiva, assicurando la consumazione del pasto all’interno della suddetta pausa prevista dall’orario di servizio;

d) Che siano eliminati entro 5 (cinque) giorni dalla contestazione, le disfunzioni di qualsiasi genere recanti pregiudizio per la correttezza del servizio, che si dovessero verificare nel corso del medesimo;

e) La comunicazione dei periodi di chiusura (ferie, eventuali lavori, etc.) salvo che per cause imprevedibili, dovrà avvenire con idoneo strumento (ad es. a mano o racc. o Pec) almeno 20 giorni prima al fine di assicurare la continuità di erogazione del servizio ai dipendenti comunali.

ART 10 OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI

1.In applicazione a quanto previsto dall’art. 3 della L. 136/2010 riguardo alla tracciabilità dei flussi finanziari, le ditte convenzionate assumeranno, a pena di nullità del contratto, tutti gli obblighi previsti dalla citata disposizione e smi ivi compresa la comunicazione, ai fini del pagamento della fornitura, degli estremi di c/c bancario o postale dedicato, anche in via non esclusiva, le generalità delle persone delegate ad operarvi nonché apposita sottoscrizione di impegno degli obblighi a proprio carico derivanti dalla citata legge 136-2010.

ART. 11 RESPONSABILITA’ DANNI

1.Le ditte convenzionate sono responsabili di eventuali danni derivanti al Comune di Petriano e/o ai suoi dipendenti in occasione o in conseguenza della fruizione del servizio di ristorazione, nonché a causa del mancato rispetto delle norme igienico-sanitarie e del commercio in genere, ovvero di negligenze o colpa del personale addetto al servizio. Esse dovranno essere provviste di polizze assicurative con massimale dell’adeguata copertura dei rischi igienico-sanitari e della responsabilità civile.

ART. 12 VIGILANZA SULLA CONFORMITA’ ALLE NORME IGIENICO SANITARIE E PENALI

1.La corrispondenza tra i prodotti utilizzati, il menù fornito o quanto stabilito dal presente capitolato sarà verificato dal personale del Comune di Petriano, a ciò espressamente incaricato.

2.Se da tali controlli l’analisi dei prodotti risultasse non conforme alle vigenti disposizioni di legge, le spese relative a tali controlli saranno a carico della ditta convenzionata.

3.Nel caso in cui dagli esiti delle analisi chimiche o batteriologiche dovessero risultare carenze qualitative e/o igienico sanitarie, il Comune applicherà una penale dell’importo minimo di €. 4.000,00(quattromila) a carico della ditta

4.In caso di accertata inosservanza da parte del ristoratore alle disposizioni previste dal presente capitolato, sarà applicata, previa comunicazione scritta, una penale di €. 250,00 (duecentocinquanta) per ogni violazione. L’ammontare della penalità verrà trattenuta sui corrispettivi da pagare alla ditta.

ART. 13 REVISIONE DEI PREZZI

1.Il pagamento delle fatture sarà effettuato previa adozione del provvedimento di liquidazione da parte del responsabile del servizio preposto e con mandato di pagamento nei termini stabiliti tra le parti e nel rispetto delle norme vigenti, a seguito di attestazione di regolarità della fornitura da parte del responsabile dell’ufficio personale.

2.Le fatture relative ai pasti somministrati senza le opportune indicazioni di cui all’art. 6 comma 2 del presente capitolato saranno liquidate solo per la parte relativa alla corretta compilazione

ART. 14 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER GRAVI INADEMPIENZE

1.Il presente contratto potrà essere risolto con effetto immediato da parte dell’Amministrazione qualora la ditta convenzionata:

a) Perda i requisiti di cui all’art. 5;

b) Non adempia in maniera puntuale e precisa alle proprie obbligazioni e persista nell’inadempimento trascorsi 30 giorni dal ricevimento di diffida ad adempiere comunicategli per iscritto dal Comune;

c)Ceda a terzi la sua impresa o la parte principale di essa;

ART. 15 DISDETTA DEL CONTRATTO DA PARTE DELL’IMPRESA

1.Qualora la ditta volesse recedere dal contratto prima della scadenza convenuta, senza giustificato motivo o giusta causa, dovrà comunicarlo con racc. AR almeno 30 giorni prima del termine stabilito. Diversamente il Comune di Petriano applicherà una penale in misura pari ad un decimo dell’ultima fattura emessa

ART. 16 CAUZIONE

1.L’Ente intende avvalersi del combinato disposto di cui agli artt. 93 comma 1 e 36 comma 2 lett. a) del DLgs 50/2016 e smi non richiedendo alcuna cauzione, ma precisando che in caso di contestazione del servizio si procederà nei modi e nei luoghi di cui alle disposizioni vigenti

ART 17 CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

1.Per la definizione giudiziale delle controversie che dovessero insorgere tra il Comune di Petriano e la ditta convenzionata, per le quali non sia possibile una composizione bonaria tra le parti, competente è il Giudice ordinario del foro di Urbino.

ART 18 SPESE IMPOSTE E TASSE

1.Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione della convenzione sono a carico della ditta. L’I.V.A. da calcolarsi nella misura dovuta sarà versata dal Comune all’Erario secondo la disciplina prevista dal cd. split-payment – scissione dei pagamenti-.

ART. 19 NORME FINALI

1.Per quanto non disciplinato dalle disposizioni del presente capitolato, si fa riferimento alle norme vigenti in materia.

Lì, -----

Per presa visione:

 Per la ditta -------------------------

 Per il Comune SARTI EDOARDO

*(firmato digitalmente)*